

Legge regionale 02 luglio 1969 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 21

Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l' esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l' arte previsto dall' articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall' art. 6, primo comma.